

CEDU NSAB

ITA

| |
|--|
| <i>Numero di riferimento.</i> 40304/2014 41195/2014[ruolo provvisorio] |
|--|

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
Consiglio d'Europa - Strasburgo, Francia

RICORSO

*Presentato in applicazione dell'articolo 34 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo
e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte*

I. LE PARTI

A. IL RICORRENTE

1. Cognome o denominazione **Associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori: in persona per l'Organizzazione politica un fondatore, depositario dei programmi e degli statuti nonché attuale dirigente politico, Pagliughi Pierluigi, nato a Castano Primo, MI, il 14/7/61, italiano, di professione coadiuvante d' esercente. Per la Sede elettorale locale e per la Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori con candidato Sindaco Pagliughi Pierluigi per le elezioni comunali del 25/5/14 in Torre de' Negri, i presentatori Pagliughi Pierluigi; Grassi Claudio, nato a Milano il 13/12/57, italiano, artigiano; Verri Enrico, nato a Milano, MI, il 28/7/90, italiano, geometra.**
2. Nome **vedi sopra** Sesso **i firmatari sono entrambi maschi**
3. Nazionalità **vedi sopra**
4. Professione **vedi sopra**
5. Data e luogo nascita o fondazione **il 5-1-02 in Vanzaghello, zona del Castanese, con atti depositati il 17-1-02 all'Ufficio Riconoscimento delle Persone Giuridiche presso la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo, c.so Monforte, 20100 Milano, Italia.**
6. Domicilio **c/o la sede elettorale locale in via Cardinal Ferrari 2 Castano Primo, MI, I**
7. Indirizzo posta elettronica (non certificata) **elydorferrari@gmail.com**
8. Indirizzo attuale (se differente da 6) **/**
9. Nome e cognome del rappresentante **Pagliughi Pierluigi (cf: PGL PLG 61L14 C052D)**
10. Professione del rappresentante **coadiuvante d' esercente**
11. Indirizzo del rappresentante **via Cardinal Ferrari 2, 20022 Castano Primo, MI, Italia**
12. Telefax del rappresentante **+39 0331 1772087 (fax appoggio Mail Box in ore ufficio)**

L'associazione politica, indicata anche in forma abbreviata NSAB, è unica ma mantenuta divisa nei due comparti interessati dai fatti, anche per una logica quantificazione del danno.

B. L'ALTRA PARTE CONTRAENTE

13. (indicare il nome dello Stato contro il quale è diretto il ricorso) **Italia (Repubblica Italiana)**

II. ESPOSIZIONE DEI FATTI

14. (L'esposizione dei fatti antecedenti è in sostanza quella indicata nella denuncia del 5-12-08, inviata alle autorità italiane ed europee e recepita dalla Corte come lettera di prima presentazione)

FATTI ANTECEDENTI ALLA QUESTIONE DEL PRESENTE RICORSO (riportata l'esposizione del precedente ricorso CEDU 959/09) Premessa generale

L'associazione politica NSAB – MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, fondata il 5 gennaio 2002, i cui atti costitutivi e gli statuti sono stati regolarmente depositati all'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche presso la Prefettura di Milano due settimane dopo, si è formata per l'adesione della quasi unanimità dei membri di un comitato, sorto i primi di novembre del 1999 nella zona del Castanese, in provincia di Milano, composto da un ristretto numero di persone, perlopiù conoscenti ed amici. L'associazione, prima della sua fondazione, non ha mai tenuto contatti con altri partiti e gruppi politici, considerandosi fin dal principio slegata da chiunque, smentendo una volta per tutte la solita retorica che pone all'estrema destra il Nazionalsocialismo, ideologia radicale ed indipendente, non appartenente né apparentata al liberismo conservatore, tanto meno al socialismo marxista, anche se con quest'ultimo vi sono similitudini di fondo, mirate al raggiungimento di alcuni obiettivi comuni. Nell'intendimento dei costituenti, pur nella ripresa delle basi ideologiche risalenti alle prime origini mitteleuropee della seconda metà dell'ottocento, si doveva attuare l'ammodernamento degli statuti e dei programmi con l'adattamento alle leggi nazionali ed internazionali attuali, al fine di agire in piena legalità, con gli stessi modi e mezzi utilizzati dagli altri partiti: si eliminava pertanto ogni forma di discriminazione razziale, politica e religiosa, si rendeva inalienabile il diritto di cittadinanza, con l'uguaglianza piena della persona di fronte alla legge, mai applicata con criterio retroattivo, e **si prevedeva l'adesione alle convenzioni internazionali poste a salvaguardia dei diritti dell'uomo**. Con la redazione dei nuovi programmi, una volta stabilita l'impostazione ed i criteri di adesione, è stata avviata l'attività elettorale, come antica tradizione iniziata dalle elezioni locali.

La costituzione del Movimento è stata divulgata con articoli su varie testate giornalistiche che, con il riporto dei siti informatici, davano accesso a tutti ai programmi ed agli statuti. L'anno successivo è stato stampato il programma ed inviato a molte istituzioni ed alle biblioteche più importanti, italiane ed estere, comprese tutte quelle provinciali e quelle delle facoltà universitarie di scienze politiche: la Presidenza della Repubblica è stata informata con una lettera. Veniva offerta a chiunque la facoltà di sollevare eccezioni o contestare i programmi e gli statuti per un periodo di qualche mese, decorrente dalla data della notizia sui giornali, attraverso l'invio di scritti, anche anonimi, alla casella postale indicata. Tali contestazioni sarebbero divenute tema di discussione delle successive assemblee: nonostante il prolungamento dei termini, nessuno ha mai trasmesso alcunché. I fondatori del Movimento ritengono di aver agito nella massima trasparenza.

Qualche mese dopo la costituzione, in coincidenza delle elezioni amministrative, un comune della zona, Magnago, vide la prima lista elettorale nazionalsocialista della storia d'Italia, nonché d'Europa e forse del mondo dal dopoguerra, regolarmente ammessa dal Giudice Elettorale: la Sottocommissione Circondariale di Legnano. La partecipazione alla tornata, svoltasi regolarmente, si concluse senza l'ottenimento di seggi per il partito, ma il risultato fu egualmente soddisfacente in quanto realizzato in condizioni di totale inferiorità di mezzi e con la maggioranza dei candidati non residenti nella cittadina. Si riferisce che l'unica modalità per entrare nell'associazione è la spedizione del modulo di iscrizione esclusivamente all'apposita casella postale e, solo dopo la decorrenza minima di un anno, previa verifica, è possibile ottenere la tessera gratuita.

Negli anni seguenti fu continuata l'attività elettorale, sempre locale, da attuarsi in diversi comuni, per la maggioranza piccoli centri dell'Insubria, culla del Nazionalsocialismo italiano. Nel 2003,

come attività collaterale, è stato supportato localmente il Comitato Referendario del Sì, con la distribuzione di volantini, stampati in proprio, riferiti particolarmente allo statuto dei lavoratori.

Le elezioni locali portarono nel 2007 al raggiungimento della percentuale media dell'1,48 ed al conseguimento di sei seggi da consigliere comunale, regolarmente ratificati dalle prefetture competenti e dai relativi consigli comunali. Un risultato discreto se lo si analizza nel contesto in cui è stato raggiunto, ossia con la quasi totale assenza nelle liste NSAB di candidati locali, contro avversari residenti e con maggiori possibilità finanziarie, le cui formazioni politiche erano in buona parte rappresentate in Parlamento.

Nella fase di accettazione delle liste in nessun caso il Movimento fu ricusato alle elezioni per motivi ideologici, ma esclusivamente per motivi tecnici o formali. Precisamente: un solo candidato non fu ammesso a Magnago in quanto consigliere comunale ancora in carica, la cui rinuncia era mancante della necessaria ratifica dell'altro ente. Invece vi fu bocciatura ad Inarzo, ma per l'annullamento di alcune autentiche, il cui timbro non fu regolare solo per la Mandamentale di Gallarate: un'anomalia segnalata con ricorso alla Giunta alle elezioni del Parlamento. La terza ricazione avvenne a Roderò per insufficienti sottoscrizioni, dovuta all'errore nel calcolo degli abitanti.

La partecipazione del Movimento alla vita politica ed elettorale, con piena ammissione da parte dei competenti organi dello Stato dei risultati conseguiti e delle cariche ottenute, indipendentemente dal fatto che essi abbiano validità locale o meno, ne ha sancito la sua piena legalità ideologica. Per tutti coloro che pensino che il fatto sia dovuto ad una disattenzione oppure ad una casualità, ripetiamo in sintesi la formula con cui la Commissione Circondariale di Voghera, Giudice Elettorale competente per le comunali del 2005 di Bastida de' Dossi, si è espressa: "*... viste le controdeduzioni presentate ...rilevato a seguito di una ulteriore approfondita disamina...non si evincono elementi o riferimenti diretti o indiretti a posizioni politiche contrastanti con l'art.12, disposizioni transitorie della Costituzione, non ravvisando inoltre la sussistenza di motivazioni tecnico giuridiche che possano supportare un'eventuale pronuncia di ricazione della lista ai sensi di legge*". Si dà atto che l'approfondita disamina ha riguardato, sia in questo caso che in tutti gli altri, oltre lo studio dei criteri di democrazia interna/esterna indicati nel programma e nello statuto del partito, anche la ricerca (sempre negativa) di parti inerenti all'esaltazione della discriminazione politica o razziale. Conseguentemente la dottrina politica pubblicamente espressa nel 1899 dal "Giuramento d'Eger", ove i deputati di circa cento città boeme fecero voto di "*...combattere le contraddizioni sociali ed economiche esistenti al fine di porsi al servizio del bene nazionale, con una lotta unitaria di tutti i lavoratori, senza distinzione di classe, per ottenere, ed avere riconosciuti, oltre al diritto politico e nazionale, una posizione sociale migliore*", purché attuata nel rispetto delle leggi odierne, non è di per sé vietata: **la battaglia che ha stabilito la legalità del Nazionalsocialismo è già stata vinta!**

Attività giudiziarie principali antecedenti alla questione del presente ricorso

Dopo la prima tornata elettorale, il Movimento si stava preparando ad altre elezioni locali, quando, nel novembre del 2003 fu notificato ai fondatori del Movimento un avviso di garanzia con chiusura delle indagini, emesso dalla Procura di Milano, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Orsi, in relazione all'ipotesi di reato di costituzione e la presentazione alle elezioni di Magnago 2002 di una formazione fascista, xenofoba e con finalità antidemocratiche, diffuse anche tramite la stampa, più specificamente con la poesia denominata "Il volo dell'aquila": pervenne la notizia che l'attività giudiziaria fu innescata da un esposto trasmesso da alcuni esponenti politici di alto livello. Gli scritti inviati a difesa, confortati da numerose pezze d'appoggio, indicavano senza eccezioni la non appartenenza dell'Organizzazione politica NSAB a formazioni fasciste, non permessa in virtù dell'articolo XII delle norme transitorie della Costituzione, la finalità democratica del partito, evidenziata pure dalla partecipazione alle elezioni e la mancanza di posizioni ideologiche xenofobe. La poesia citata non è stata diffusa, ma invece depositata in Olaf, la sezione Siae delle opere inedite. Pur mantenendo indagati i fondatori, la Procura non ravvisò reati e non continuò la procedura.

L'ufficio iscrizioni sul finire del 2003 è stato sospeso a causa dell'indagine, con deroga esclusiva ai candidati indipendenti, che in futuro potranno aderire utilizzando il criterio retroattivo.

Alle prime luci dell'alba del 17 settembre del 2007, con il dispiegamento di più di 70 vetture e di un paio di elicotteri, oltre 200 agenti della Digos perquisirono le case dei fondatori del Movimento, dei responsabili elettorali, nonché dei candidati alle elezioni svoltesi in provincia di Varese e zone limitrofe, sequestrando documenti e corrispondenza nella Sede elettorale locale e nella casella postale del partito, in forza ad un decreto del 30 marzo dello stesso anno riferito al reato di discriminazione razziale, che in pratica ricalcava le stesse motivazioni della prima indagine milanese. Inoltre, per un totale complessivo vicino alle 50 persone, venivano indagati e perquisite anche persone non facenti parte del gruppo politico nazionalsocialista, ma presumibilmente annesse a causa della loro conoscenza con alcuni candidati di lista, o perché loro commensali in una cena privata, tenutasi durante il giorno di chiusura in una nota birreria il 23 aprile, tra lavoranti, collaboratori ed amici dei titolari del locale, di cui più di uno, era Consigliere comunale eletto nelle liste degli attuali partiti di governo. Tempo dopo furono addirittura compresi alcuni piromani, resisi responsabili di due incendi ed altri fatti, di cui il rogo alla birreria della cena. Essi erano riuniti in un sedicente gruppo finora sconosciuto e la cui sigla (VDT) non era mai stata udita in precedenza: tra loro sono risultati alcuni misteriosi personaggi che, a vario titolo, qualche anno fa, sono rimasti coinvolti in pesanti indagini giudiziarie. L'asse delle ricerche si è spostato poi a tutti i gruppi ed associazioni politico/culturali della zona, nell'errata convinzione che agissero in comunione d'intenti, e che, a detta dei magistrati e come risultante dalle cronache, erano collegate al terrorismo eversivo, al partito libanese degli Hezbollah, ad Al Qaeda, alla congiuntura tra templari, associazioni ecclesiastiche e massoni, ai servizi segreti italiani e stranieri, ad organizzazioni malavitose dedite allo spaccio all'ingrosso di sostanze stupefacenti, nonché a qualche esponente delle forze dell'ordine sospettato di concussione. Fortunatamente, ma ciò sicuramente dovuto al fatto che la maggior parte degli indagati non era ancora nata, non ci fu il collegamento ad un irrisolto caso di omicidio nel Varesotto risalente a circa 50 anni fa, ma l'ipotesi è stata suggerita.

Intanto, come prova d'indagine, sono stati sequestrati volantini, manifesti e programmi elettorali, e persino il fascicolo della candidatura di Inarzo completo di ricorso, tutti documenti che erano già stati affissi nelle piazze, depositati negli uffici comunali, nelle prefetture ed inviati alla Giunta alle elezioni, oltre a quadri, stampe, bandiere, cimeli e gadget, ossia cose reperibili in edicola o dagli ambulanti polacchi ai margini delle strade. Anche due pistole ... ma giocattolo, con il regolare tappo rosso. Insomma, “.. *materiale interessante*”, al pari di un eskimo o del poster del Che in casa di un militante comunista. Tanto interessante che, mentre casuali e parallele indagini per faccende poco pulite riguardanti sette religiose sono state abbandonate per l'intervento dei Santi in Paradiso, quella nazionalsocialista ha visto il solenne elogio del Ministro in persona “.. *per la brillante operazione svolta*”, senza che si sia entrati troppo nei dettagli di spesa: in fondo cosa sono due o trecentomila euro in più per il contribuente italiano. Inopportuna però è stata la notizia diffusa dai media nei giorni del blitz, per il possibile blocco delle pattuglie della Polizia di Varese, dovuto all'esaurirsi dei soldi per la benzina!

E' stato riscontrato che alcune componenti della compagine governativa, in sodalizio tra gruppi di diversi schieramenti, nell'istante in cui vedono nascere un potenziale avversario, non riuscendo ad eliminarlo in altro modo, potendolo fare, utilizzano norme ed elementi del complesso giudiziario in modo strumentale, al solo fine di arrecare vantaggio per la propria parte e danno e disturbo agli altri soggetti politici. Oltre all'evidente appoggio di alcuni oltremodo informati organi di stampa, pure in complicità di personaggi al servizio di comparti ministeriali nazionali e stranieri, costoro danno innesco ad un vera e propria persecuzione che, lo si è constatato, è alimentata da una vera macchina concepita allo scopo, collaudata in precedenza, mantenuta ben oliata e sempre in stato di perfetta efficienza.

In questo modo le istanze parlamentari, concepite nel positivo intento di far luce sui diversi fenomeni e particolari aspetti sociali di interesse nazionale, divengono invece per qualcuno un vero e proprio strumento di offesa, poiché, a differenza delle normali denunce, oltre che garantire una totale giustificazione alla magistratura inquirente ed alle forze di polizia, danno completo riparo da eventuali ricorsi per calunnia che la parte indagata potrebbe presentare.

Nel frangente, l'interpellanza sulla presentazione elettorale del Comune di Inarzo è stata proposta da chi conosceva bene ogni questione, comprese le motivazioni formali di rigetto, poiché oltre ad aver depositato in precedenza esposti a qualche procura e prefettura, è apparso in diverse interviste sui maggiori quotidiani. Se questa attività parlamentare ha scatenato praticamente l'automatico avvio delle indagini e delle perquisizioni, risulta chiaro che è stata montata in modo da nascondere la realtà e configurare una visione distorta adatta allo scopo, che pure ha occorso almeno un anno per essere preparata. Allora è il modo di agire di alcuni parlamentari a dover essere oggetto di interpellanze, di modo da valutare se posseggano i requisiti etici che un tale mandato richiede.

Con questi artifici si sono posti sotto indagine e **si è effettuata la perquisizione nelle case dei candidati** per il solo fatto di essersi presentati agli elettori, **con un procedimento che costituisce un precedente gravissimo per la Repubblica Italiana e per l'Europa**, e che a memoria, nel nostro continente, e per tutto l'ultimo secolo, non risulta mai essere attuato da alcuno. Tanto grave che **un quotidiano usò in quei giorni questa frase per commentarlo: “.. un'indagine ai candidati alle elezioni? ..neppure Stalin osò arrivare a tanto!”**

Non si raccontano tutti i disagi causati, ma si riportano solo i casi più eclatanti e paradossali, che una simile azione ha causato. Alcuni attivisti sono stati sottoposti ad indagine nonostante erano dimessi da oltre tre anni, con segnalazione alla prefettura: tra questi una donna che ha subito la perquisizione con il convivente in casa, a letto e malato terminale, poi deceduto il mese successivo. Un candidato ha subito la perquisizione per motivi razziali nella casa milanese della ex moglie filippina, ancora sua convivente, nonché dalla mamma di 93 anni residente in provincia: i vicini della donna anziana, avendo scambiato i poliziotti in borghese per malfattori, hanno fatto intervenire i Carabinieri del luogo, movimentando in questo modo il totale di 11 agenti, che quasi si arrestavano tra loro! L'indagine ha persino coinvolto un altro candidato che ha la figlia adottiva di origine indiana, due insegnanti con classi composte da molti bambini stranieri e diversi esercenti il commercio che operano ogni giorno con clienti di tutte le etnie. Un iscritto anziano di oltre 80 anni, vivente da solo, è quasi morto di spavento poiché la polizia stava abbattendo a calci una porta secondaria, da lui sempre tenuta sprangata per motivi di sicurezza: pensava fossero dei rapinatori. Allo stesso modo il padre di un altro candidato, pure lui di ottanta anni, completamente cieco, ha pensato alla visita dei ladri. Si noti che i certificati di stato di famiglia erano stati acquisiti dagli inquirenti prima delle perquisizioni: per almeno sette o otto indagati per motivi xenofobi era chiaramente indicata la presenza di un loro convivente di origine straniera! Nel contesto sono state accompagnate in questura e schedate, con rilievo di impronte digitali e foto segnaletiche, una decina di persone, in maggioranza candidati sindaco e presentatori di lista.

Va detto inoltre che anche il numero degli indagati non è casuale, come non lo è il fatto che dopo un primo decreto di perquisizione riguardante poco più di venti soggetti, si sia atteso, nonostante la reclamata urgenza, ben altri sei mesi per aggiungerne altrettanti: ogni poliziotto sa bene che per essere sicuri di trovare qualche cosa di illegale è necessario agire contemporaneamente su almeno cinquanta persone, pur prendendo individui a caso. Sarebbe stato sufficiente uno schioppo da caccia arrugginito, magari dimenticato dal nonno di qualcuno in qualche angolo della soffitta 40 anni prima, per scatenare un'ondata di arresti. Non trovando neppure quello, la prossima volta forse cinteranno col filo spinato ogni paese di residenza dei perquisiti e roviseranno in ogni casa, come prevedeva la consegna della polizia zarista circa un secolo fa per ottenere .. “risultati certi!”

Quasi tutti hanno avuto liti in famiglia facendo fatica a giustificarsi, poiché mai erano risultate indagate e perquisite persone colpevoli esclusivamente di essersi candidate alle elezioni. Ognuno ha dovuto farlo, privatamente o pubblicamente, ai propri congiunti, ai colleghi e datori di lavoro, ai consiglieri ed ai sindaci nei luoghi ove era in carica, anche con articoli apparsi sui giornali.

Il primo blocco di perquisiti era composto esclusivamente da persone facenti capo a vario titolo alla NSAB, in cui i candidati erano elencati nel decreto nello stesso ordine delle presentazioni elettorali; nel secondo gruppo, di circa 25 soggetti, circa metà erano del partito, mentre nella terza aliquota lo era solo uno su dieci. Eppure i media indicavano in continuazione di nazionalsocialisti che tenevano comizi, partecipavano a tafferugli, faide, attentati incendiari, montando una vera e propria campagna di diffamazione, pure aiutati da elementi delle istituzioni che non perdevano l'occasione di far trapelare notizie riservate, sempre infarcite di grossolane inesattezze: si è saputo dopo che molti giornalisti conoscevano da giorni parecchi particolari d'indagine coperti da segreto istruttorio, ivi compresa la data delle perquisizioni!

Ma la cosa più sorprendente è stata che, parallelamente alle attività giudiziarie, subito è iniziata una ingombrante presenza di poliziotti e carabinieri, anche in borghese, intervenuti, non si sa per quale motivo, anche presso le sedi consiliari ove la NSAB era presente: spesso, al termine delle riunioni, i delegati erano pedinati fino alle loro abitazioni. Il messaggio in codice è stato chiaro ed esternato con modalità che scoraggerebbero chiunque: *“.. non dovete presentarvi alle elezioni, tanto meno alle assemblee consiliari”*. I passaporti ed i porto d'arma degli indagati, per via delle notizie inserite nei terminali, da quel momento stentano ad essere rinnovati, neppure per chi lavora in trasferta all'estero o chi ha detenuto armi per aver svolto il mestiere di guardia giurata. Alcuni dei candidati hanno subito pesanti perquisizioni, personali ed ai bagagli, sia negli aeroporti, sia nelle stazioni ferroviarie che ai posti di blocco, dentro e fuori l'Italia. Essendo gli unici passeggeri ad aver avuto un simile trattamento, il riferimento alle indagini politiche in corso è stato immediato.

Nello stesso periodo non solo il Movimento ha subito questo “interessamento”, ma questa fase ha riguardato molti gruppi appena sorti, anche se ideologicamente opposti. Analoghe indagini si sono concentrate persino su un piccolo sindacato attivo nel centro Italia, di estrazione comunista che, presumibilmente, dava disturbo ai pesci grossi: è stato neutralizzato con indagini, perquisizioni, schedature e persino arresti, ma dopo il clamore iniziale non se ne è più sentito parlare, facendo supportare la tesi che il tutto sia stato architettato per intimorire, e che l'attacco ai suoi programmi sia stato solo pretestuoso. A questo punto, è stato pienamente compreso il significato delle frasi dei leader dei maggiori schieramenti politici, quando affermavano, durante la campagna elettorale per le Politiche 2008, alle quali il Movimento voleva partecipare, che erano allo studio sistemi per ridurre le candidature dei piccoli partiti. Si ometteva di far sapere al Popolo che ciò avveniva con l'impiego di collaboratori dei servizi segreti, nazionali o d'importazione, per creare presupposti d'indagine, con il massiccio impiego della polizia e della magistratura inquirente per schedare, perquisire ed arrestare, e con la capziosa complicità di alcuni giornalisti per alimentare confusione!

Da indiscrezioni risulta che l'interpellanza parlamentare del febbraio 2007, promossa dai Democratici di Sinistra contro la NSAB, sembra sia stata appoggiata dietro le quinte da alcuni politici della Lega Nord e di Alleanza Nazionale, due partiti ora al governo, con l'intenzione di eliminare qualche loro leader locale divenuto scomodo. Le motivazioni d'indagine iniziali per **le presunte irregolarità del partito nelle elezioni di Duno ed Inarzo, risultano ora cambiate nel capo d'imputazione notificato a meno di un terzo dei soggetti perquisiti e riferito solo a fatti avvenuti il 23 aprile 2007, in data postuma all'avvio delle indagini**, ed in occasione di una cena privata. Cena riservata tra amici riuniti esclusivamente a titolo personale, tenutasi nel giorno di chiusura **in una birreria di proprietà del Comune di Buguggiate, retto dalla Lega Nord e gestita da una cooperativa presieduta da un Consigliere comunale di Alleanza Nazionale: la NSAB, unico partito perquisito nella sede, nulla c'entrava in quella faccenda**. Risulta che tutto

si debba ridurre al coro spontaneo di alcuni partecipanti, senza che questo sia stato preordinato dai gestori e dai dipendenti del locale, attivatisi invece per tranquillizzare gli animi: l'unico complice di questi canti tra agitati pare sia stato qualche boccale di birra di troppo. Comunque, i facinorosi non sono stati querelati dagli altri presenti e tali esternazioni sono giunte alla conoscenza della polizia solo a causa di qualche racconto. Pertanto, l'ubicazione del locale, chiuso ed isolato nei boschi vicini al lago, ed il carattere privato dell'evento, rendono la nuova accusa priva di fondamento, ciò indipendentemente dal tipo di imprecazioni usate quella sera, presumibilmente sanzionabili sotto il profilo etico e morale, ma non di certo per quello penale: se una tale rigidità fosse sempre applicata, tutte le settimane ogni stadio dovrebbe essere trasformato in un carcere per 80 mila detenuti!

Sui giornali, nel novembre 2008, sono apparsi nuovi articoli che riguardavano questa questione, ma con sorpresa il Movimento era accostato ai piromani del sedicente gruppo VDT, di cui sembrano farne parte anche persone legate agli ambienti del terrorismo degli anni ottanta. Nel frangente è scattata una nuova perquisizione che ha riguardato anche un candidato NSAB, nella cui casa è stata sequestrata una specie di scaccia cani, replica di un'arma vera, la cui detenzione non risulta vietata.

Indice dei procedimenti giudiziari antecedenti la questione del presente ricorso

Procura della Repubblica di Milano ai fondatori NSAB, pr. 16689-03 RGNR Mod. 21 del 21-10-03 e, come risulta da alcuni atti, il susseguente procedimento mai notificato pr.32615-05. Archiviata.

Procura della Repubblica di Varese ai fondatori, ai presentatori di lista ed ai candidati NSAB, pr. 983-07 RGNR del 30-3-07, decreti perquisizione e sequestro del 30-3-07, del 5-9-07, del 17-9-09 e del 7-11-08, mossa da interpellanza parlamentare pervenuta il 22-2-07. Archiviata.

Tribunale di Varese, ai fondatori, ai presentatori ed ai candidati NSAB, pr. 1065/07 RGGIP-C del 18-10-07 e del 28-3-08, decreti rinnovo del procedimento 983-07. Archiviata.

Procura della Repubblica di Milano, agli attivisti NSAB, pr. 26592/13 RGNR. Mossa a seguito di interpellanza parlamentare. Archiviata ad alcuni e rinnovata con perquisizione a quattro candidati.

Osservazioni inerenti i procedimenti antecedenti la questione del presente ricorso

I procedimenti della Procura di Milano e della Procura di Varese risultano stranamente complementari, tanto da far supporre una sorta di continuità studiata a tavolino. Il fatto traspare dai diversi agganci legislativi con cui gli inquirenti hanno proceduto per imputarci dei medesimi fatti, ossia la legge 645-52 per quello del 2003 e del 2005, la legge 654-75 per quello del 2007, mentre non siamo stati indagati per la "Legge Mancino", essendo le liste NSAB giudicate regolari dal Prefetto di Varese nel procedimento del 2006, mosso da un Deputato dei DS residente in loco.

Un altro fatto che la Corte potrà direttamente valutare è l'elenco dei nomi dei fondatori, depositato nella Prefettura alla fondazione ma da noi tenuto riservato. Se gli inquirenti di Varese avessero acquisto agli atti le notizie sul nostro conto direttamente dall'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche di Milano, come hanno fatto i loro colleghi di Milano, avrebbero trovato i nomi, ma anche gli statuti ed i programmi che scartavano l'ipotesi di discriminazione razziale. Invece, durante le perquisizioni, soprattutto quelle della Sede elettorale locale, gli agenti sono rimasti basiti nell'apprendere che gli indagati erano membri di un regolare partito, ove il testo del programma, stampato sul libretto rosso, era già stato depositato sei anni prima e distribuito gratuitamente a tutti, comprese le biblioteche di Busto Arsizio e di Varese, quest'ultima sita a pochi passi dalla Procura! E' risultato chiaro ed univoco che i nomi ed i pochi elementi che avevano a disposizione erano tratti dalla precedente denuncia che, presumibilmente, è stata fornita dai promotori dell'interpellanza parlamentare: è logico pensare che chi ci ha denunciato la seconda volta, appartiene alla stessa

cerchia o conosce chi ha dato impulso alla prima indagine e che quindi sapeva della nostra regolarità e delle motivazioni indicate nei nostri scritti difensivi inerenti a quella pratica. Certamente, ma per crearci altri problemi tutto questo lo ha furbescamente taciuto, come ha nascosto le reali motivazioni di ricusazione della lista di Inarzo, che nulla avevano a che vedere con la discriminazione razziale!

Sintesi dell'attività delle liste locali NSAB fino alla ricusazione in Torre de' Negri del 2014

La NSAB si è presentata alle elezioni amministrative della Lombardia e del Piemonte nei seguenti comuni: Magnago 2002, Castano Primo e Nosate nel 2004, Cercino, Magasa, Bastida de' Dossi e Barni nel 2005, Belgirate, Mezzomerico, Sormano, Lasnigo, Soriso, Duno, Quarna Sotto, San Nazzaro Sesia e Comignago nel 2006, Barni nel 2007, Nosate e Vicolungo nel 2009, Ailoche e Tavigliano nel 2010, Turbigo, Buscate, Robecchetto con Induno, Soriso, Comignago e Belgirate nel 2011, Monticelli Pavese, Calvignano, Carrosio, Alice Bel Colle, Pomaro Monferrato, Casalvolone, Civiasco e Trarego Viggiona nel 2012, Alagna, Lenta, Cesara, Ternengo nel 2013; Nosate e Terranova dei Passerini nel 2014. A Nosate e Belgirate si sono ottenuti sei Consiglieri Comunali il cui mandato si è concluso dopo cinque anni. Si sono registrate, prima di Torre de' Negri, tre sole ricusazioni a Inarzo, Rodero e Ameno ma esclusivamente per vizi formali e non ideologici. A seguito denunce ed interpellanze parlamentari del 2002, del 2007 e del 2013, la Procura di Milano nel 2004, quella di Varese nel 2011 e nuovamente quella di Milano nel 2014 hanno archiviato le indagini alla NSAB giudicandola regolare. Ci si è presentati indicando nei programmi riferimenti futuri di espansione politica e amministrativa, senza estremismi o collegamenti a fatti del passato.

ESPOSIZIONE DEL PRESENTE RICORSO

Sintesi dell'epigrafe dei ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato

Art. 129 cpa - Elezioni amministrative del 25/5/14

Ricusazione lista NSAB-MLNS con candidato Sindaco Pagliughi Pierluigi in Torre de' Negri

L'associazione politica NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, anche indicata NSAB, costituita il 5/1/2002, con atti depositati all'Ufficio Riconoscimento Persone Giuridiche - Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura di Milano) il 17/1/2002, domiciliata presso la propria Sede Elettorale Locale, rappresentata in proprio dai Presentatori Pagliughi Pierluigi, Grassi Claudio e Verri Enrico, anche con firma disgiunta, fa ricorso in opposizione alla ricusazione avvenuta con verbale 110 del 30/4/14 della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia, contro

la sentenza 1227 del Tribunale Amministrativo della Lombardia in Milano, la II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia, e contro la Commissione Elettorale Circondariale di Pavia, l'UTG - Prefettura di Pavia in persona del Prefetto, il Ministero dell'Interno in persona del Ministro, il Comune di Torre de' Negri in persona del Sindaco, la lista "Insieme per Torre de' Negri" per le elezioni del 25/5/14, in persona del candidato Sindaco e dei Presentatori,

per l'annullamento

della stessa sentenza pronunciata sul ricorso 1444 del 8/5/14, del verbale 110 30/4/14, a definitiva ricusazione ed in risposta al ricorso interno, e del precedente verbale 76 del 27/4/14 della II STC Pavia, per l'opponibilità della legge 56/14, art.1 c.135, e le nuove disposizioni ministeriali inerenti, riguardo il numero di candidati Consiglieri minino per Comuni fino a 3000 abitanti da presentare in lista entro il 25-26/4/14, nonchè per la non validità dell'interpretazione e degli esempi riferiti alla XII Disposizione Transitoria della Costituzione.

Fatto in Torre de'Negri ed osservazioni nei ricorsi innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato

Venerdì 25/4/14 è stata presentata a mano ed in orario la dichiarazione di candidatura della lista NSAB-MLNS con candidato Sindaco Pagliughi Pierluighi all'Ufficio Elettorale del Comune di Torre de' Negri. Il Segretario Comunale, giunto dopo circa 30 minuti, nel controllare i documenti ha notato una lista di Consiglieri inferiore al numero previsto dalle nuove disposizioni in vigore solo da qualche giorno, proponendo il rifacimento della stessa. Il Presentatore ha invece chiesto che il deposito venisse effettuato, previa integrazione della rimanenza il giorno dopo. Puntualmente, il Sabato 26/4/14, in perfetto orario, il Presentatore giungeva in Comune a Torre de' Negri per depositare l'integrazione, ma il Segretario, nuovamente assente (lo si è atteso inutilmente per 45 minuti) e non sostituito da persona competente, raggiunto tramite gli apparecchi telefonici comunali, ha espresso il categorico rifiuto a depositarla, benchè obbligato dal suo dovere d'ufficio. La telefonata ai responsabili dell'Ufficio Elettorale della Prefettura non ha risolto la situazione, e gli addetti comunali non hanno dato riscontro del rifiuto e non fornito i recapiti della Mandamentale. Il presentatore è dovuto allontanarsi e partire ad effettuare un'altra integrazione, andata a buon fine. Nonostante sia stato sollecitato appena possibile via e-mail a fornire spiegazioni alla NSAB, il Segretario non ha mai dato riscontro, e neppure ufficialmente agli organi di verifica. Non conoscendo alcun recapito, attesa inutilmente una chiamata per tutta la domenica, poichè altro non è stato possibile fare, l'integrazione è stata trasmessa con posta urgente il primo giorno utile alla Prefettura di Pavia, con istanza di trasmissione degli atti d'ufficio e nota di spiegazioni da intendersi ricorso interno nel caso la lista fosse già riusata. La sera di quel giorno è arrivata l'attesa telefonata dalla Mandamentale, e subito si sono anticipati tutti i documenti con fax (10 fogli), e spiegazione dettagliata per telefono alla Segreteria della II Sottocommissione di Pavia di tutti i fatti, seguita da altra memoria fax la mattina del giorno dopo. All'arrivo del primo verbale n°76, è seguito un terzo fax ed un secondo invio postale delle due memorie in originale in allegato al ricorso interno. Stranamente la Sottocommissione, pur avendo raggiunto la piena conoscenza dei fatti, pervenuti per parola della Presidente anche da parte del Segretario Comunale, pur avendo già ricevuto la prima raccomandata, indica come riscontro solo i fax (oltretutto con date errate) e non le raccomandate e non menziona neppure la grave mancanza del 26/4/14 della non accettazione dell'integrazione.

Le norme previste dall'articolo 1, comma 135, Legge 56 del 7/4/2014 in merito al numero di Consiglieri per i Comuni fino a 3000 abitanti hanno aumentato il numero minimo della lista dei candidati Consiglieri da 5 (ma anche 4 se si considera la sentenza del TAR Piemonte 556 del 7/5/13 per il Comune di Cesara, confermata a livello nazionale dal Consiglio di Stato) a 7. Tali effetti sono opponibili, in quanto la stessa Legge, entrata in vigore con l'urgenza di 24 ore dalla promulgazione, con già emesso il decreto per le elezioni, e 15 giorni prima della presentazione, di fatto annullava i 180 giorni previsti dalla legge per la compilazione dei vari documenti, come le sottoscrizioni, le dichiarazioni ed i certificati. Questa legge ha costretto i Presentatori a rivedere i parametri delle dichiarazioni ex novo, in quanto hanno dovuto integrare, variare o annullare la documentazione già preparata (si noti la candidatura a Sindaco di Giacosa annullata dalla NSAB e non presentata il 26/4/14 per mancato raggiungimento del numero minimo di Consiglieri) e che pertanto è stata d'impedimento all'esercizio del libero voto ed in palese violazione all'Art. 48 della Costituzione. Inoltre, non si è riusciti a trovare in tempo utile le variazioni alle precedenti disposizioni ministeriali, stravolgenti il lavoro svolto, dato che su internet, nei giorni precedenti, apparivano solo quelle del 2013, interpretate come ancora valide. E' risultato che la pubblicazione delle nuove disposizioni era solamente precedente di qualche ora le scadenze, un tempo insufficiente per la loro analisi. Il TAR del Piemonte nel 2013 ha dato ragione al candidato Sindaco del Comune di Cesara, ed alla lista collegata, accettando un numero inferiore di Consiglieri, anche per difetto delle disposizioni ministeriali. Si noti che nel quinquennio precedente, il numero dei Consiglieri è cambiato almeno tre volte!

La precisa indicazione degli eventi, non eccepita o contestata, relativi alla presentazione della lista NSAB in Torre de' Negri è stata dettagliatamente esposta nella denuncia all'autorità, nella opposizione interna con memorie aggiunte, negli atti allegati, tutti integranti e parti sostanziali del presente ricorso. **La telefonata del Presentatore alla Prefettura di Pavia da Torre de' Negri il 26/4/14 alle ore 11,05 chiedendo il sollecito al Segretario Comunale a svolgere il proprio dovere, è parificata alla richiesta di intervento della Pubblica Sicurezza o della Polizia Giudiziaria.** Quanto esposto prova insandacabilmente la responsabilità dell'amministrazione pubblica nel mancato ritiro dei documenti, nel non fornire le dovute indicazioni in riferimento agli altri organi con la finalità di non lasciare alcuna traccia del comportamento tenuto. Gli organi di verifica, alcuni dei quali immediatamente informati dei fatti, apparentemente, non hanno richiamato i sottoposti alla regolarità, quasi a voler derogare dalla situazione, pure loro omettendo di indicare i dovuti riscontri. Il fatto che esiste solo un'altra lista, e che quindi la tornata elettorale offrirebbe quasi in automatico dei seggi alla NSAB in Consiglio Comunale, è possibile movente di tale azione. Consolidata giurisprudenza indica che i danni e le conseguenze delle mancanze della pubblica amministrazione non debbono ricadere sugli utilizzatori di un servizio, come indicato anche dagli Art. 97, 98 e 113 della Costituzione. Si richiama sul punto anche la Sentenza 477/2002 della Cassazione " *..è palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa, far ricadere conseguenze negative a carico di un soggetto per ritardi e omissioni di altri*".

Si giustifica la mancata presentazione del certificato di iscrizione alle liste elettorali di Giulia D'Errico dovuta al cambio di residenza e non all'incapacità civile o penale del candidato. Già altre volte tale motivo ha ostacolato la presentazione di candidati NSAB, e lo stesso problema è ostacolo al diritto al voto stabilito dall'Art. 48 della Costituzione. Fintanto che non verrà costituita una banca dati elettorali nazionale per avere i documenti ovunque, è lecito chiedere un breve termine per produrre l'atto, non aggravante le altre operazioni.

La lista NSAB è stata ruscata a Torre de' Negri anche per motivi ideologici, la prima volta in 45 elezioni locali presentate nel corso di 13 anni, 2014 compreso. Le altre tre ruscazioni (Inarzo nel 2006, per integrazione a penna della dicitura di alcuni timbri dell'autentica non giudicata regolare; Roderò 2007, per insufficienti sottoscrizioni essendo il numero di abitanti, di poco superiori a mille, confuso col numero di elettori; Ameno 2011, per mancata indicazione dell'art.10 L.305/12, mentre era riportato "*e successive integrazioni all'art. 56 L.267/00*"), erano per errori formali o interpretazioni di quella Mandamentale, che in ogni caso, al di là della specifica elezione comunale, non incidono sull'attività elettorale futura. La ruscazione è frutto di un'attenta lettura delle nuove disposizioni ministeriali, emesse qualche giorno prima, che chiedevano di ruscare le liste per contrassegni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie (per esempio le parole fascismo, nazismo, nazionalsocialismo e simili) vietate dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione e dalla legge 645/52, ma di una non altrettanto attenta lettura della norma stessa che recita "*E vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con leggi, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee di diritto al voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista*", o della Legge Scelba del 1952 che richiama solamente il fascismo. Il Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori non è un partito fascista e non si richiama al fascismo, ma alle formazioni costituite trent'anni prima nell'Europa Centrale, che nel 1899 si sono raccolte attorno al Giuramento di Eger, che recita: "*Combattere le contraddizioni sociali ed economiche esistenti al fine di porsi al servizio del bene nazionale, con una lotta unitaria di tutti i lavoratori, senza distinzione di classe, per ottenere, ed avere riconosciuti oltre al diritto politico e nazionale, una posizione sociale migliore*". Che non crediamo istighi al totalitarismo. Non esiste neppure nel nostro contrassegno una delle parole citate, poiché è chiaramente indicato "movimento nazionalista e socialista dei lavoratori" non in violazione alle nuove disposizioni, che se interpretate estensivamente porterebbero alla ruscazione di tutte le liste politiche, dato che un po' tutte le

ideologie hanno avuto regimi autoritari, come il comunismo, il liberalismo, ma anche la democrazia cristiana, con lo scudo crociato richiamante il potere assoluto ecclesiastico. Pertanto bocciare la lista per questo motivo equivarrebbe a violare gli Articoli 18, 48 e 49, applicando oltretutto la norma con effetto retroattivo, vietato dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea dei Dritti dell'Uomo. Si precisa che i membri della NSAB sono stati indagati per presunta violazione della XII Disposizione Transitoria e dalle leggi derivate (Scelba, Mancino, ecc), ma ogni procedura è stata archiviata senza l'avvio di un processo.

Si sottolinea nell'impugnazione interna era stato indicato che la lista in Torre de' Negri era presentata in nome e per conto dell'Associazione politica NSAB-MLNS regolarmente depositata in Prefettura il 17/1/02. La stessa nei suoi programmi depositati, ad esempio al punto XXV permette il pluralismo politico, al XXII comma C, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, al VII il potere elettivo per le cariche pubbliche, al XIII l'uguaglianza della legge e la non retroattività della stessa, al XVIII il riconoscimento delle elezioni come massimo rapporto civile, ecc. La II STC di Pavia non si invece espressa e non ha cancellato la ricusazione per motivi ideologici, nonostante gli atti su cui poteva analizzare l'argomento erano già in suo possesso dal 26/4/2014, in quanto depositati la prima volta il 25/4/2014.

Svolgimenti processuali innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato

Il ricorso al TAR Lombardia di Milano, è stato esperito sull'ultimo verbale 110 ricevuto il 5/5/14 al reg 1444 presso la III sezione. Si è costituita il 9/5/14 con fax II STC di Pavia allegando lo Stato di servizio del Segretario Comunale. All'udienza del 9/5/14 è comparso Pagliughi Pierluigi per la NSAB con intervento di un'ora. Per il rito ai sensi dell'Art.129 cpa, previa dovuta analisi dei riscontri, il TAR ha giudicato regolare il deposito degli atti II STC con fax o con normale e-mail.

Sabato notte 10/5/2014, alle 00,15 circa, nel controllare la posta elettronica si è avuta notifica della sentenza 1227 del TAR che confermava la ricusazione. Poche ore dopo si è impostato l'appello e, nell'impossibilità di un trasferimento a Roma, lo si è notificato alle controparti con fax e depositato in originale con posta raccomandata urgente modello 1 in piego senza busta (il sistema postale più veloce) al Consiglio di Stato ed per conoscenza e istanza al TAR con raccomandata con avviso di ritorno. Domenica 11/5/2014 si sono trasmesse le copie telematiche degli atti, e Lunedì 12/5/2014 per via telematica, l'appello sottoscritto, conforme all'originale, con tutti gli allegati e con altra istanza al TAR per il trasferimento del fascicolo d'ufficio. Dal TAR, nel processo di primo grado, si sono avute le notifiche di ricevimento, iscrizione a ruolo e sentenza, mentre dal Consiglio di Stato, a parte le pubblicazioni su internet recepite giorni dopo, non è stato fornito alcun riscontro.

Motivazioni di rigetto esposte nella sentenza del TAR e loro contestazione

Il rigetto del ricorso si fonda sull'irricevibilità dell'atto, giudicando il verbale 110 del 30/4/14, notificato il 5/5/14, con termini di ricorso dell'8/5/14, già emesso con motivazione di irricevibile, e rendendo quindi valido per i termini al TAR la precedente notifica del verbale 76 del 27/4/14, notificato martedì 29/4/14, con termini per ricorrere il Venerdì 2/5/14. Anche a seguito della documentazione prodotta, appare invece chiaro che la II Sottocommissione di Pavia aveva tutti gli elementi per riprendere la propria decisione sulla base delle motivazioni anticipate per fax, del 28/4/14 e del 29/4/14, trasmessi addirittura prima della notifica del verbale 76, e sul secondo fax del giorno 29/4/14 oltre al ricevimento della raccomandata del 28/4/14 con l'integrazione in originale, il ricorso interno e gli allegati, prima dell'emissione del verbale 110. Si precisa che perlomeno la NSAB aveva diritto ad un termine di 48 ore per rivalutare la posizione sul contrassegno, neppure preso in considerazione, che si basava sulla più attenta analisi della documentazione depositata in Torre de' Negri il 25/4/14 ed acquisita il 26/4/14, e non quella successiva. **Quantomeno l'analisi**

obbligatoria della questione del contrassegno, dato che la Mandamentale era inviata ad esprimere un parere, a seguito di precise indicazioni fornite entro 48 ore, rendeva la contestazione interna perfettamente ricevibile, con notifica del verbale 110 il 5/5/14 e conseguente ricorso al TAR l'8/5/14 con decorrenza pienamente valida. Inoltre, è risultata dallo stato di servizio redatto dal Segretario Comunale di Torre de' Negri del 9/5/14 una situazione identica a quella da noi denunciata, con l'aggravante di aver lasciato ad assistere, ed a fornire inventati motivi di rifiuto dell'integrazione, non delegati segnalati in Prefettura, ma candidati della lista concorrente. Ci si chiede se la II STC di Pavia non poteva richiedere quel documento alla nostra contestazione del 28/4/14, come andava fatto, e non solo in opposizione al ricorso TAR.

Per questo ulteriore grave motivo ed alla luce di quanto emerso, la contestazione rigettata dal verbale 110 per irricevibilità doveva invece essere accolta con la lista integrata ed accettata.

Il Tar ha errato nella sentenza, in quanto la NSAB non poteva ricorrere mentre il 2/5/14, alla scadenza eventuale dei termini del verbale 76, non era ancora avvenuta la presa visione della trattazione della contestazione sullo stesso. Come si poteva far ricorso senza sapere se la contestazione era stata accolta? Si precisa, come anche documentato, che precedenti contestazioni simili sono sempre andate a buon fine (vedi Bastida de' Dossi nel 2005 e Vicolungo nel 2009) e che pertanto la NSAB nutriva buone speranze di accoglimento della lista anche per Torre de' Negri nel 2014, dato che il Prefetto di Pavia aveva giudicato regolare una nostra lista accettata nel 2013.

Neppure il Consiglio di Stato è entrato nel merito dell'appello poiché lo ha giudicato tardivo, considerando come data di deposito quella del 14/5/2014 e non quella di partenza del 10/5/2014. Non è stata considerata neppure la copia telematica, sottoscritta e conforme a quella postale, pur se trasmessa il 12/5/2014 sullo stesso file PDF degli allegati, ritenuti invece validi ai fini processuali. "Casualmente" pochi giorni dopo la denuncia di brogli, di falso ideologico, di abuso, di omissioni e d'abbandono d'ufficio dei responsabili elettorali in Torre de' Negri, ed il giorno dopo l'appello al Consiglio di Stato, è scattata la ritorsione con perquisizione di quattro candidati e con esibizione in udienza delle "inconfutabili" prove di attività violenta (bandiere, bombolette spray, libri, computer, telefoni, armi giocattolo, attrezzi da palestra, coltellini da trekking, volantini e manifesti da gazebo)

Sintesi delle conclusioni nei procedimenti innanzi al TAR ed al Consiglio di Stato

Annullamento delle sentenze e dei verbali giudicati irricevibili per tardività della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori con candidato Sindaco Pagliughi Pierluigi in Torre de' Negri per le elezioni del 25/5/2014.

Riammissione della lista NSAB-MLNS completa di integrazione sino a 8 candidati Consiglieri, fissando un termine solo per la produzione dei certificati mancanti, ed annullamento della ricusazione della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia con verbali 110/14 e 76/14, per l'opponibilità della legge 56/14, art.1 c.135, e nuove disposizioni ministeriali inerenti, riguardo il numero di candidati Consiglieri, nonché per la non validità dell'interpretazione della XII Disposizione Transitoria della Costituzione.

In subordine:

- Riammissione della lista NSAB-MLNS anche con il numero minimo di candidati, come precedentemente previsto dalle norme antecedenti la Legge 56/14 entrata in vigore in prossimità delle scadenze elettorali ed in violazione all'Art. 48 della Costituzione italiana.
- Annullamento dei motivi di ricusazione ideologica, da cancellarsi dai verbali anche con lista ricusata per soli motivi formali (in mancanza, un termine per modifica del contrassegno).

Con ogni consequenziale disposizione e pronuncia. Con vittoria di spese.

III. ESPOSIZIONE DELLE VIOLAZIONI LAMENTATE DAL RICORRENTE NONCHE' DELLE RELATIVE ARGOMENTAZIONI.

15. Nel loro insieme, oltre al mancato rispetto dei principali punti della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, in particolare tutti i procedimenti indicati palesano le seguenti violazioni:

- Articolo 6, comma b. Non è stata data la possibilità ed il tempo per preparare una difesa in nessuna delle fasi dell'iter processuale. Difatti il Segretario Comunale ha fatto perdere tempo prezioso al Presentatore, nonostante anche con solleciti successivi, omettendo di riferire i recapiti della Mandamentale ed i riscontri della visita di sabato mattina, non ha dato alternativa al rifiuto dell'integrazione se non la tardiva spedizione postale ad ente organicamente superiore con istanza di consegna alla Sottocommissione competente. La II STC di Pavia non ha contattato la NSAB pur avendo i suoi recapiti indicati in atti, e pur risultando informata dei fatti; non ha neppure inserito il giusto riscontro della documentazione assunta, che non avrebbe dichiarato irricevibile la contestazione interna indicata nel verbale 110. Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività, quando invece era stato presentato nei tre giorni dalla notifica. Non poteva la NSAB fare ricorso sul primo verbale 76 il 2/5/2014, poiché ancora non conosceva l'esito della contestazione interna, che in tutti i casi precedenti è stato a lei favorevole. Il Consiglio di Stato non poteva dichiarare tardivo un ricorso depositato con la posta urgente e ripetuto per via telematica in 24/48 ore perchè non presentato a mano. Due giorni sono un tempo impossibile da rispettare per chiunque non abbia una direzione o un procuratore generale precedentemente nominato residente nelle vicinanze del Lazio, specie per chi abitasse al Nord o nelle isole. In queste regole non viene applicato il principio dell'uguaglianza della legge. In ogni caso, consolidata giurisprudenza afferma che è valida come data di deposito di un atto che ha raggiunto lo scopo quella di inizio spedizione: l'appello è stato redatto e trasmesso immediatamente ed è stato assunto dal Giudice competente in tempo per avviare il giudizio, tutti i documenti necessari risultano allegati, le controparti si sono costituite e l'udienza è stata fatta nel tempo per trarre ogni conclusione. Pertanto, essendo l'appello tempestivo ed avendo raggiunto lo scopo, come per tutti gli altri atti indicati nel presente ricorso, non poteva essere dichiarato irricevibile, ma pienamente valido nella forma e nella sostanza. Si sottolinea che le altre parti si sono costituite nei due processi con un semplice fax, che è in pratica una fotocopia senza sottoscrizione originale. Al di là di necessari controlli, il rito elettorale art. 129 cpa, per la velocità con cui deve essere intrapreso, deve superare l'atteggiamento punitivo riscontrato, ricordando che tutta questa questione è nata da un illecito denunciato, commesso con dolo dagli organi della pubblica amministrazione. Specie in questo caso, dato che l'altra lista non costituendosi ha implicitamente accettato la presentazione della NSAB, si deve riconoscere anche l'azione di controllo intrapresa dalle minoranze, accettando nel dubbio le liste concorrenti, onde favorire alternative ed evitare di sostituirsi all'elettore nei responsi.
- Articolo 6, in generale, perché tutte le procedure esposte denotano una totale iniquità ed un pregiudizio per un'idea politica. Si noti come già il Segretario Comunale dopo essersi consultato con gli organi superiori, ha rifiutato l'accettazione dell'integrazione, mentre appare in totale evidenza che, se l'atto fosse stato presentato da una lista locale, non si sarebbe comportato in quel modo. Il silenzio del Segretario nonostante i solleciti, della Sottocommissione, della Direzione della III Sezione del TAR successivamente alla sentenza e della Segreteria del Consiglio di Stato, anche solo per la confermare il ricevimento degli atti e per la data dell'udienza, è chiaro sintomo di trattamento speciale. Diversamente, le Controparti della pubblica amministrazione hanno trovato accolta ogni loro istanza, sommariamente esponendola in miseri fax e qualche telefonata prima del processo, come è stato anche riportato nell'udienza pubblica del 9/5/2014: “ .. no, ... *l'Avvocatura dello Stato*

ha chiamato ed ha riferito che oggi non viene ...". Ci si è informati per dare anche alla NSAB la possibilità del collegamento diretto con i Giudici .. ma ... non sembra fattibile!!!

- Articolo 7: poiché è evidente che gli organi dello Stato Italiano cercano di condannare l'Associazione pur non essendo vietata dalla legge. L'attività elettorale NSAB è continuo oggetto di interpellanze parlamentari nel tentativo di farla comprendere tra quelle vietate dalla XII Disposizione Transitoria della Costituzione e leggi derivate, con costanti ed immotivate pressioni alla magistratura inquirente, alla polizia e agli organi amministrativi competenti. A differenza delle organizzazioni di stampo fascista, non è vietato in Italia associarsi con la dizione Nazionalista e Socialista anche se gli esempi riportati nei libretti di istruzione, diffusi dal Ministero solo qualche giorno prima delle elezioni, facevano apparire il contrario, applicandole oltretutto retroattivamente, dato che esisteva già una regolare associazione Nazionalista e Socialista. L'ultra decennale fondazione dell'Associazione, le oltre quaranta partecipazioni elettorali comunali in una dozzina di Province e due Regioni, l'attività di due diversi mandati di sei Consiglieri, l'archiviazione di tre processi giudiziari, ma soprattutto la riconsiderazione della lista "Fascismo e libertà" a Nosate nel 2009 con accettazione della nostra, è completa testimonianza delle conclusioni esposte dalla NSAB.
- Articolo 8: per la mancanza di motivazioni oggettive che potevano permettere le perquisizioni e le schedature, in riferimento pure alle perquisizioni recenti e quelle accadute in passato durante i viaggi, ai telefoni ed alle comunicazioni informatiche sistematicamente messe sotto controllo, alla perquisizione della corrispondenza, ai ritardi nella concessione dei passaporti, alla sospensione dei porto d'arma ed al conseguente ritiro delle armi, è manifesta l'ingerenza della pubblica autorità nella vita privata e familiare per il solo fatto della persecuzione politica, attuata contro soggetti che non avevano mai fatto supporre atti o attività che potessero dar luogo al pericolo per la sicurezza nazionale o pubblica. A parte qualche striscione, qualche scritta e qualche volantino, più ironico che istigatore di violenza, finora non sono rilevati fatti tali da motivare le interpellanze parlamentari, le indagini e le attività di polizia derivate, risultate per conseguenza totalmente strumentali ed illegali.
- Articolo 9: per l'evidente restrizione alla libertà di pensiero.
- Articolo 10: per l'evidente restrizione alla libertà di espressione e di attività politica. Per queste elezioni riguardanti qualche comune di pochi abitanti si attiva un Parlamento, figuriamoci se si dovesse presentare la NSAB alle competizioni politiche nazionali.
- Articolo 11: per l'evidente restrizione alla libertà di riunione e di associazione politica.
- Articolo 13: oltre ad altri fatti, si specifica che mantenendo strumentalmente aperte per anni le procedure giudiziarie, specie quella di Milano, senza concedere l'accesso in virtù del segreto istruttorio, agli atti ed i nominativi dei soggetti che hanno denunciato la NSAB, viene di fatto negato da anni il diritto ad un ricorso per calunnia. Nonostante due istanze di dissequestro alla Procura di Varese, non sono state restituite le cose sequestrate nel 2007. Tale continuità è stata prodrome ed ha fatto da cultura al fatto registrato in Torre de' Negri.
- Articolo 14: per l'evidente discriminazione politica assunta dallo Stato Italiano contro i militanti ed i simpatizzanti della NSAB.
- I vari protocolli aggiunti: le violazioni sono estese ai protocolli aggiunti, in particolare al protocollo 7, analizzato in generale ed in particolare all'art. 4, che vieta di essere puniti due volte per lo stesso motivo: avendo fatto sempre le elezioni nello stesso modo e con gli stessi

programmi, siamo stati indagati tre volte, pure se con l'artificio dell'utilizzo pretestuoso di differenti agganci legislativi. L'indagine con le perquisizioni, la schedatura, il rischio dell'arresto, le restrizioni, i vari controlli, l'intimidazione ai candidati, nonché la diffusione di notizie non vere, è comunque una forma di punizione, specie se perdurante per anni.

Note dell'Associazione politica NSAB (già esposte nel precedente ricorso)

Alla Corte viene richiesto di analizzare l'azione in senso oggettivo, per non permettere, come nel nostro caso, che una qualunque associazione politica, regolarmente presentatasi alle elezioni, possa di nuovo subire, solo per questo motivo, l'indagine, la perquisizione e la schedatura col rischio dell'arresto, per i propri dirigenti e candidati elettorali. Non vi dovrà essere condizionamento nel nome del soggetto politico, nell'ideologia che esso rappresenta e tanto meno nel frangente riportato in questi atti, ma si dovrà assumere un piglio totalmente ed assolutamente imparziale, al fine di non permettere ad alcun governo d'Europa, un decennio dopo l'inizio del terzo millennio, di attuarsi arbitrariamente, con attività poliziesche e giudiziarie di dubbia legittimità, per decidere chi potrà presentarsi e chi abbia o meno il diritto di candidarsi al cospetto degli elettori. Nel nostro caso si è addirittura derogato con quanto era già stato riconosciuto idoneo dal competente organo giudicante, unicamente preposto allo scopo. Non prendendo provvedimenti si costituirà nella giurisdizione della Corte un pericolosissimo precedente che di fatto inficerebbe l'essenza e l'esistenza stessa del sistema elettorale continentale, base delle nostre moderne Nazioni: in questo modo, invece che ai Cittadini, il compito di eleggere gli amministratori locali, i dirigenti regionali ed i parlamentari, verrebbe di fatto delegato a qualche Ministro, ai Magistrati inquirenti ed agli ispettori di Polizia. Si richiede quindi una condanna esemplare da infliggere allo Stato Italiano, onde evitare che in futuro qualsiasi altro governo possa allegramente agire in codesto modo, anticipando fin d'ora che, in caso di giudizio a favore, ci si attiverà con successive istanze interne o internazionali, nella speranza di far ricadere l'onere della sentenza non sulle spalle dei Cittadini, oltretutto parte lesa, ma su quelle dei soggetti che, con l'uso strumentale delle possibilità offerte dalle cariche istituzionali coperte, hanno agito in mala fede per proprio vantaggio e per quello del gruppo di appartenenza.

IV. ESPOSIZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 35 §1 DELLA CONVENZIONE

16. Decisione interna definitiva (data e natura della decisione, organo – giudiziario o altro – che l'ha pronunciata)
 - Consiglio di Stato in Roma, Sentenza 2513/2014 del 15/5/2014, in materia elettorale art.129 del Codice della Pubblica Amministrazione (cpa), su ricorso 4011/2014 contro sentenza TAR 1227/2014 del 9/5/2014 e ricusazioni 110 e 76 II STC EC Pavia della Lista NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori con candidato Sindaco Pagliughi Pierluigi per le elezioni comunali del 25/5/2014 in Torre de' Negri.
17. Altre decisioni (vanno elencate in ordine cronologico, indicando per ciascuna, data, natura e organo – giudiziario o altro – che l'ha pronunciata)
 - Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia in Milano, Sentenza 1227/2014 del 9/5/2014, in materia elettorale art. 129 cpa, su ricorso 1444/2014 per ricusazione Lista NSAB-MLNS sui verbali 110-76 II STC EC Pavia.
 - II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia, Verbale di ricusazione 110/2014 del 30/4/2014 in contestazione interna al verbale 76 Lista NSAB-MLNS su presentazione del 25/4/2014 con integrazione, rifiutata il 26/4/2014, inviata il 28/4/2014.

- Il Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia, Verbale di ricusazione 76 del 27/4/2014 della Lista NSAB-MLNS su presentazione elettorale del 25/4/2014 (l'integrazione del 25/4/2014 è stata rifiutata il 26/4/2014 alle ore 10,50).

18. Il ricorrente dispone/disponeva di un ricorso che non è stato esperito? Quale? Per quale motivo non è stato esperito?

Salvo quanto citato, non vi sono altri ricorsi esperiti in merito alla specifica questione.

V. ESPOSIZIONE RELATIVA ALL'OGGETTO DEL RICORSO

19. Istante come in atti, chiede all'Onorevole Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, disattese le contrarie deduzioni, con riserva di altro indicare, dedurre e produrre, **nell'adottare per questo ricorso in materia elettorale la procedura d'urgenza**, che così si pronunci:

- **Stabilire**, erga omnes, **che l'applicazione**, divenuta nei fatti definitiva e non deroga provvisoria da attuarsi solo nel primo dopoguerra, **della XII Disposizione Transitoria della Costituzione Italiana** ed ogni legge ad essa derivata (Scelba, Mancino ecc.), **è contraria**, oltre che ai principi della Costituzione Italiana stessa ed in particolare agli articoli 18, 48 e 49, anche **alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo**.
- **Concludere che** in ogni caso **la NSAB ha operato nella piena legalità** ed ha impostato e manifestato la propria idea e la propria azione politica nel rispetto delle regole dello Stato Italiano, della Comunità Europea e della Convenzione dei Diritti dell'Uomo.
- **Annulare le sentenze ed i verbali** indicati in narrativa del Consiglio di Stato, del TAR, della II Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pavia che hanno ricusato la Lista NSAB-MLNS non rispettando le norme della Convenzione. **La lista NSAB-MLNS va riammessa** con modalità da stabilire e con consequenziale pronuncia **alle elezioni in Torre de' Negri**.
- **Condannare lo Stato Italiano**, Ministero degli Interni, **per il danno causato all'Associazione politica NSAB ed alla Sede elettorale locale NSAB**, al pagamento della somma di euro mille per costi dei vari ricorsi, oltre ad altra somma, quantificata dalla Corte, per la perdita del gettone dei Consiglieri (l'elezione con sole due liste li garantisce per anni cinque), per la mancata nomina dell'Ufficiale all'autentica, per mancata espansione politica e sviluppo amministrativo.

Con vittoria di spese del presente giudizio quantificate direttamente dalla Corte.

VI. ALTRE ISTANZE INTERNAZIONALI INVESTITE DELLA CAUSA

20. Il ricorrente ha sottoposto ad un'altra istanza internazionale di richiesta di regolamento, le doglianze di cui al presente ricorso? Se sì, fornite dettagliate indicazioni in merito.

Come già indicato nella premessa questo ricorso tratta argomenti simili, ma di diversa situazione processuale, al ricorso CEDU 959/09, precedentemente esperito, rigettato ai sensi degli artt.34-35 della Convenzione per incompleta definizione dell'iter processuale interno, nonostante gli organi competenti ne dichiarassero pubblicamente la chiusura. Al termine della procedura italiana è stata chiesta la reimmissione in giudizio del ruolo 959/09, con istanza tuttora giacente presso la Corte.

VII. DOCUMENTI ALLEGATI

21. Possono essere allegati successive memorie.

- a) Sentenza del Consiglio di Stato del 15/5/14 (pag.4).
- b) Sentenza del TAR Lombardia di Milano del 9/5/14 (pag. 4).
- c) Documenti allegati ricorso al TAR ed all'appello al Consiglio di Stato (compr. Verbali 110 e 76 II STC EC di Pavia, la presentazione, l'integrazione e la contestazione/ricorso interno) (pag.99).
- d) Altri riscontri di invio documenti (pag.8).
- e) Indagini di polizia collegate ed istanze parlamentari che le hanno attivate (pag.15).
- f) Indice delle pagine (pag.1) e paragrafo per eventuali allegati successivi (nullo al deposito).

VIII. DICHIARAZIONE E FIRMA

Si dichiara, in coscienza ed in fede, che le notizie riportate nel presente formulario sono esatte. Il testo del ricorso, escludendo gli allegati, è formato da 18, pagine compresa la procura seguente. Il rappresentante è anche delegato alla sottoscrizione delle memorie inerenti agli allegati, inviati in plico a parte dato il notevole volume.

Luogo: Castano Primo

Data: 18/5/2014

(Firma delle persone rappresentanti il ricorrente)

Per l'Organizzazione politica dell'Associazione NSAB-MLNS, il dirigente:

Per la Sede elettorale locale, i presentatori della lista NSAB-MLNS per Torre de' Negri:

(Firma del rappresentante nel presente giudizio)Il rappresentante:

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PROCURA (articolo 36 del regolamento della Corte)

Noi sottoscritti Grassi Claudio, nato a Milano il 13-12-57 e Verri Enrico, nato a Milano, il 28/7/90, firmatari del ricorso per l'Associazione NSAB-MLNS, Movimento Nazionalista e Socialista dei Lavoratori, domiciliata a Castano Primo in via Cardinal Ferrari 2, conferiamo mandato, con la presente procura a Pagliughi Pierluigi, nato a Castano Primo il 14/7/61, anch'egli firmatario del ricorso, per rappresentare il ricorrente nella procedura davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e in ogni altra procedura che si rendesse necessaria nel quadro della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in ordine al ricorso direttamente introdotto ai sensi dell'art. 34 della Convenzione contro l'Italia (Repubblica Italiana), trasmessa il giorno seguente con raccomandata, oltre agli allegati.

Castano Primo, li 18/5/14

Accetto la nomina di cui sopra

Il ricorso è inviato con RRR RA754222835IT del 19/5/2014 e allegati RA744754701IT del 20/5/14